



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA e
SEMPLIFICAZIONE

tel + 39 040 377 3715

funzionepubblica@regione.fvg.it
funzionepubblica@certregione.fvg.it
I - 34121 Trieste, Piazza Unità d'Italia 1

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, articolo 11, comma 11:
indizione procedura di stabilizzazione a domanda per
l'assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale
nella categoria D con funzioni di giornalista.

Il Direttore centrale

Premesso che la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 all'articolo 11 comma 11 ha previsto che le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall' articolo 127 della legge regionale 13/1998, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i requisiti previsti dalla norma medesima;

Vista la deliberazione n. 220 dd. 12 febbraio 2019, con la quale, nell'ambito del Programma dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale – categoria non dirigenziale per il triennio 2019/2021, anno 2019, la Giunta regionale ha previsto l'attivazione delle procedure di cui al citato articolo 11 comma 11 della L.R. 31/2017 nei confronti del personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa stessa al fine di superare gradualmente il precariato presso la Regione;

Considerato che la deliberazione sopra indicata ha demandato alla Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione l'attuazione operativa del piano di assunzioni sulla base dei più idonei strumenti normativi e regolamentari a disposizione;

Considerate le esigenze organizzative delle diverse strutture direzionali con particolare riferimento alla presenza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che riguardino potenziali soggetti interessati all'applicazione della normativa occupazionale in parola;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26, con il quale si stabilisce che, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge

150/2000, al personale assunto per l'esercizio delle funzioni di giornalista, successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione o con contratto di lavoro a tempo determinato mediante rinnovo o proroga di contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa, presso gli Uffici stampa e comunicazione della Presidenza della Regione e del Consiglio regionale, anche con riferimento alle Agenzie di informazione e cronaca, si applica, fermo restando l'esercizio delle suddette funzioni, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico prevista per il personale regionale della categoria D, con collocazione nella posizione economica della categoria D con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative;

Considerato che nell'ambito del piano occupazionale, approvato con la citata deliberazione n. 220 dd. 12 febbraio 2019, per l'anno 2019 è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale di categoria D con funzioni di giornalista;

Preso atto che al momento le funzioni di giornalista presso le Agenzie di stampa della Regione sono assicurate anche da contratti di lavoro a tempo determinato e che l'apporto professionale recato da tali unità di personale, per la peculiare professionalità richiesta maturata in tempi medio lunghi, si ritiene meritevole di essere valutato in termini di stabilizzazione del contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto che per la copertura di tali posizioni lavorative vi siano i presupposti organizzativi per preferire, tra le modalità di reclutamento previste dall'ordinamento regionale, quella della stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti previsti dal già citato articolo 11 comma 11 della L.R. 31/2017 rispetto all'eventualità di indizione di un pubblico concorso che per costi, tempi di espletamento e formazione delle nuove unità non consentirebbe di salvaguardare le prioritarie esigenze di pubblico interesse con riferimento alle funzioni di carattere giornalistico assicurate dall'Ufficio stampa e comunicazione e contestualmente di non disperdere professionalità già adeguatamente formate;

Sentito il Direttore generale;

Ritenuto, pertanto, di indire una procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 11 comma 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 ed in osservanza della previsione dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nella categoria D, con funzioni di giornalista, con collocazione nella posizione economica con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, per la copertura dei posti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 220 dd. 12 febbraio 2019;

Ritenuto inoltre di procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere con i candidati che al momento della presentazione della domanda risultino in servizio presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 11 legge regionale 4 agosto 2017 n. 31 e dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2018 n. 26;

decreta

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono integralmente riportate:

1. di indire una procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 11 comma 11 della

legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nella categoria D, con funzioni di giornalista, con collocazione nella posizione economica con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, per la copertura dei due posti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 220 dd. 12 febbraio 2019;

2. di procedere alla proroga, sino al termine della presente procedura, del rapporto di lavoro dei candidati che, al momento della presentazione della domanda, risultino in servizio presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 11, comma 12 bis, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 e dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26;
3. di disporre la proroga ai sensi della Legge Regionale 11 novembre 2018, n. 26, con riferimento alla disciplina dello stato giuridico e trattamento economico previsto per il personale regionale in categoria D. I candidati saranno collocati nella posizione economica della categoria D con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative; qualora detto trattamento risulti superiore a quello spettante nella posizione economica attribuita, la differenza è conservata, a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo riconosciuti.
4. di approvare l'allegato Avviso, relativo alla selezione medesima, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE CENTRALE
avv. Francesco Forte

cs/ma

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i